

Il Consiglio di Coordinamento delle classi L-39, LM-87, nelle sedute del 18/3/2013 e del 4/4/2013, delibera di adottare il seguente Regolamento per lo svolgimento della Prova Finale della classe L-39, che include tutti gli elementi compresi nel format di Ateneo, su delibera del SA del 6/11/2012.

Regolamento della prova finale di laurea del CdL triennale in Servizio Sociale (classe L-39).

1. Modalità di svolgimento della prova finale di Laurea

Ai sensi dell'art.29, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una *prova finale*.

La prova finale del Corso di Laurea ha l'obiettivo di accertare sia il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti il Corso di Laurea e nella loro integrazione, sia la specifica preparazione professionale.

La prova finale ha l'obiettivo di verificare le competenze del laureando su un argomento inerente le discipline presenti nel Manifesto degli Studi del Corso di Laurea. La prova consisterà nella presentazione e discussione di un elaborato scritto (*elaborato breve*), secondo le caratteristiche enunciate dall'art. 3 del presente regolamento, in congruità con gli obiettivi formativi del Corso di Studio.

Ai sensi dell'art.22 del Regolamento Didattico di Ateneo il Consiglio di Facoltà (o altro organo individuato) all'atto dell'approvazione del Calendario Didattico annuale, ad inizio di ogni anno, stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Il calendario può prevedere un'ulteriore sessione straordinaria di Laurea, nei mesi di aprile/maggio, esclusivamente riservata agli studenti fuori corso.

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

2. Modalità di accesso alla prova finale

Entro trenta giorni dall'inizio (ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Regolamento Didattico di Ateneo) dell'anno accademico, ogni docente afferente al Corso di Laurea comunica al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea i temi (non meno di 3) disponibili per argomenti di un elaborato breve. Il Presidente rende pubblico l'elenco mediante pubblicazione sul sito web della Facoltà/Corso di Studio.

Nel corso dell'anno accademico sarà comunque possibile effettuare aggiornamenti dell'elenco, anche sulla base di proposte avanzate dagli studenti, previo accordo con il docente interessato.

A prescindere dai temi indicati all'inizio dell'anno accademico, lo studente può fare richiesta della tesi a un Docente (Professore, Ricercatore o Professore a contratto) afferente al Corso di Laurea, e che assume la funzione di relatore, sottoscrivendo apposito modulo datato, controfirmato dal docente, e consegnato al Presidente del Corso



di Studio, all'inizio dell'ultimo anno di corso e comunque almeno 6 mesi prima della presumibile sessione di Laurea.

3. Caratteristiche dell'elaborato breve

L'elaborato breve può avere carattere progettuale o può essere un saggio breve su di un tema mono o pluridisciplinare.

Tra le tipologie di elaborato breve, che costituisce approfondimento delle tematiche affrontate nel Corso di studi, rientrano:

- 1) L'analisi critica di un filone della letteratura di riferimento, di una tematica o argomento ben definito
- 2) temi individuati nell'ambito di una disciplina del percorso curriculare;
- 3) tematiche interdisciplinari;
- 4) tematica connessa con l'attività di tirocinio curriculare;
 - 5) stesura e ampliamento del progetto di lavoro (project work) effettuato durante il periodo di tirocinio, se previsto dal corso di laurea;
- 6) presentazione di uno studio di caso (anche nell'ambito di ciò che si è svolto nel percorso formativo di tirocinio)
- 7) breve ricerca empirica su un argomento a scelta del candidato;
- 8) approfondimento di un argomento che è stato già trattato e presentato come paper o come tesina all'interno di un corso di lezioni.

L'elaborato dovrà, di norma, essere scritto in carattere Times New Roman, 12 punti, con interlinea di 1,5 e lasciando 2 cm di margine ai bordi superiore, inferiore e destro e 3,5 cm al bordo sinistro. La lunghezza complessiva dell'intero elaborato – comprensivo di tabelle, grafici, figure e bibliografia – non dovrà essere inferiore a 40 e non dovrà superare le 60 cartelle.

L'elaborato breve, o parte di esso, può essere svolto anche presso altre Istituzioni ed aziende pubbliche e/o private italiane o straniere accreditate dall'Ateneo di Palermo.

Il relatore dell'elaborato breve deve essere un docente, anche a contratto, appartenente al Consiglio di Corso di Studio di iscrizione dello studente o di un insegnamento scelto dallo studente all'interno della sezione "a scelta dello studente". Qualora la disciplina "a scelta dello studente" non rientri fra quelle consigliate dal Corso di Laurea, la richiesta dello studente dovrà essere valutata e approvata da parte del Consiglio di Corso.

Il relatore può avvalersi dell'ausilio di altro professore, ricercatore, professore a contratto, professionista dei Servizi assistenziali, o esperto esterno, che assume la funzione di correlatore, nell'attività didattica connessa alla preparazione dell'elaborato breve, e nella presentazione dell'elaborato in Commissione di laurea.

Nel caso in cui il relatore cessi dal servizio per qualsiasi ragione presso la Facoltà (o altro organo che al momento avrà le stesse funzioni), il Preside (o chi al momento avrà le stesse funzioni), provvede alla sua sostituzione sentiti il Dipartimento, il Corso di Studio di riferimento e lo studente. Un'apposita Commissione giudicatrice, o il relatore indicato come sostituto, valuterà l'elaborato breve consegnato dallo studente nei termini previsti dal Regolamento.

4. Commissione di Laurea

Ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento della Laurea, sono nominate dal Preside di Facoltà (o da chi al momento avrà le stesse funzioni) o, su sua delega, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato, e sono composte da sette componenti effettivi tra Professori, di ruolo o fuori ruolo, Ricercatori e Professori a contratto, anche appartenenti ad altro ordine di studi.



Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi anche l'individuazione di due componenti supplenti.

I componenti effettivi eventualmente indisponibili alla partecipazione alla seduta di Laurea devono comunicare per iscritto, alla Presidenza di Facoltà (o altro organo legittimo individuato), le motivazioni della loro assenza almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta al fine di consentire la convocazione dei componenti supplenti.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Presidente di Corso di Laurea o da un suo Delegato. Fanno parte della Commissione i Professori di ruolo o fuori ruolo, i Ricercatori e i Professori a contratto, anche se appartenenti ad altro ordine di studi. Possono fare parte della Commissione i Professori a contratto, il cui contratto abbia avuto fine, qualora siano relatori di tesi assegnate durante il periodo del loro insegnamento. Gli esperti esterni possono farvi parte in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono relatori o correlatori. La nomina dell'eventuale correlatore è indicata dal Presidente di Corso di studio.

5. Determinazione del voto di Laurea

La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale), derivante dalla carriera dello studente, si ottiene calcolando la media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami, con peso i CFU assegnati all'insegnamento.

Per il calcolo della votazione iniziale dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".

Nel calcolo della media pesata è escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera, in una sola disciplina fino a 12 CFU.

Per il calcolo della votazione iniziale la media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

Nel calcolo della votazione iniziale può essere aggiunto un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode. Può altresì essere aggiunto un punteggio massimo di 1,5 punti in funzione del numero degli "ottimo" conseguiti dallo studente per i Tirocini curriculari, e nella misura di 0.5 punti per ciascun "ottimo".

La Commissione, qualunque sia il numero di componenti (da un minimo di 7 ad un massimo di 11) dispone in misura paritetica di un punteggio complessivo pari a 7 voti.

La Commissione dispone di un ulteriore punto da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia svolto all'estero attività di studio finalizzata alla redazione della tesi di Laurea, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Facoltà o Dipartimento.

La Commissione dispone di due ulteriori punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

Nel caso di "elaborato breve" l'attribuzione del punteggio da parte di ciascun componente la Commissione avviene a scrutinio palese, in una discussione non aperta al pubblico. Il punteggio finale attribuito all'elaborato è la media dei punteggi attribuiti da ciascun componente. La Commissione ha la facoltà di non attribuire alcun punteggio all'elaborato. Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,51 pari a 103 e 102,50 pari a 102).

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione, può concedere la lode. La proposta può essere formulata da uno dei componenti la Commissione e deve essere deliberata



all'unanimità. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 103/110.

Le proclamazioni dovranno avvenire in adunanza pubblica.

6. Norme transitorie

Il regolamento si applica a partire dalla **sessione autunnale dell'A.A. 2012-2013** a tutti gli studenti che faranno o hanno fatto richiesta di assegnazione dell'elaborato finale, sottoscrivendo apposito modulo datato, controfirmato dal docente, e consegnato al Presidente del Corso di Studio.

Il presente Regolamento non si applica ai Corsi di Studio disattivati e ad esaurimento.

Il Regolamento viene pubblicato sul sito web della Facoltà/Corso di Studio.